

C O M U N E D I S A V E L L I
(PROVINCIA DI CROTONE)

0 Originale

0 Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 30 del 18.04.2024	Oggetto: Rimborso spese legali a dipendente comunale.
--	--

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **APRILE**, alle ore **13,30**, in Savelli e nella Casa comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

01	Francesco SPINA	Sindaco	Presente
02	Antonio CERMINARA	Vicesindaco	Presente
03	Tommaso FRIGOLI	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Maria Rosa Laratta.

Assume la presidenza il Sig. Francesco Spina, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo n. 2123 del 02.05.2023, consegnata "brevi manu" al segretario comunale dell'epoca, l'ente veniva informato dell'avvio di due procedimenti penali (R.G.N.R. n. 588/2020 e R.G.N.R. n. 3060/2021), a carico di un dipendente comunale rispettivamente per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 81, 110 e 489 del codice penale e art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006;
- ai fini del riconoscimento del patrocinio legale di cui all'art. 28 del C.C.N.L. 14/09/2021, veniva indicato quale difensore di fiducia, ai fini del conseguente gradimento, l'avvocato Salvatore Fabrizio Pontieri, del foro di Crotone;
- il procedimento penale R.G.N.R. n. 3060/2021 si è concluso con decreto di archiviazione del 22.12.2023 del Giudice per le Indagini Preliminari (ai sensi dell'art. 408 e seguenti del cp.p.) su

richiesta del Pubblico Ministero, come da documentazione in atti, mentre l'altro procedimento R.G.N.R. n. 588/2020 è pendente;

- con nota acquisita al prot. n. 1520 del 18.04.2024 il dipendente ha richiesto a questo ente il rimborso delle spese legali sostenute dal suddetto per competenze professionali relative all'attività difensiva svolta dal proprio legale di fiducia nel concluso procedimento penale n. R.G.N.R. n. 3060/2021;

Richiamato l'art. 28 "Patrocinio legale" del C.C.N.L. EE.LL del 14.9.2000, oggi sostituito e novellato dall'art. 59 del CCNL 2019-2021, che disciplina il Patrocinio legale esteso anche alla responsabilità contabile, che così dispone:

- al comma 1 "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente";

- al comma 2, primo periodo "Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato";

Dato atto:

- che la disposizione conferma che, in prima battuta, spetta all'Ente nominare il legale o consulente tecnico e il dipendente può decidere di nominare altri legali o consulenti in sostituzione, oppure di affiancarli;

- che, inoltre, il comma 2, secondo periodo, prosegue stabilendo che: "Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi"..... "Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale";

- che, quindi, con la novellata norma si afferma il diritto del dipendente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio, anche qualora l'Ente avesse ritenuto sussistente il conflitto di interessi. La conclusione favorevole dei processi, insomma, vale a dimostrare l'inesistenza del conflitto di interessi eventualmente rilevato *ab initio*;

Considerato che, sia la giurisprudenza amministrativa sia quella contabile, hanno evidenziato come l'assunzione a carico dell'Ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatica, ma resti subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'ente deve essere preventivamente e puntualmente informato dal dipendente interessato sui contenuti del contenzioso, ciò nonostante la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente;

- l'esistenza di un nesso causale fra la condotta del dipendente pubblico e il rapporto di servizio, così da poter affermare che la condotta è imputabile direttamente all'amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;

- l'assenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l'Amministrazione;

- il legale per la difesa del dipendente individuato dal dipendente deve essere di gradimento anche dell'ente;

- l'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a procedimento di responsabilità penale;

- il procedimento si deve concludere con una sentenza definitiva di assoluzione, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Ritenuto che la ratio della vigente disciplina se, da una parte, vuole tenere indenne il dipendente, ingiustamente sottoposto a giudizio per fatti commessi nell'adempimento dei doveri di servizio, dal costo delle spese legali sostenute, dall'altra, vuole anche escludere ogni automatismo nell'accollo delle spese legali in capo all'ente, valorizzando la valutazione della Amministrazione anche in sede di scelta fiduciaria del difensore, poiché gli interessi da tutelare non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche l'ente;

Ricordato che, per il conferimento dell'incarico professionale ad un legale di comune gradimento, è sempre stato ritenuto ammissibile quello che un'avveduta giurisprudenza (v. tra tutte Corte dei Conti, Sez.reg. di Controllo per il Veneto in sede consultiva - Delib.245/2012) ha definito "rimborso postumo", riconoscendo al sopravvenuto proscioglimento dell'imputato valenza elisiva del conflitto di interessi iniziale (sia pur sottoponendo il rimborso a determinate condizioni, di misura e di configurabilità stessa, a seconda della formula assolutoria adottata in sentenza);

Richiamato, per quanto qui occorre, il principio espresso dalla cit. magistratura contabile (ribadito anche con la deliberazione n. 334/2013/PAR) secondo cui la circostanza del mancato assenso preventivo nella scelta del difensore riguarda "non tanto la sussistenza... quanto piuttosto la misura del rimborso", dunque è ammissibile ex post purché avvenga secondo "i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza", "incidendo negativamente questa spesa sul bilancio dell'Ente locale"; più in particolare osservandosi poi al riguardo che "l'assenza della preventiva intesa possa ridurre il rimborso alla parte della spesa che (l'Amministrazione) avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata" (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 – 16.59);

Preso atto:

- che il nuovo CCNL del comparto, entrato in vigore il 15.11.2022, disapplica e sostituisce il previgente, cit. art.28 sul patrocinio legale per recepire, col riformulato art. 59 ora disciplinante l'istituto, propri taluni dei principi giurisprudenziali sopra ricordati e, dunque, espressamente riconoscendo al comma 2 il rimborso delle spese legali al dipendente assolto nei casi in cui nei suoi confronti "...non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1... (ovvero, l'assistenza legale del dipendente con oneri a carico dell'Ente fin dall'inizio del procedimento giudiziario) ; ed, inoltre, il rimborso da parte dell'Ente deve essere contenuto "nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, (rimborso) che comunque, non potrà essere inferiore...ai parametri minimi ministeriali forensi" (ovverosia, quelli di cui al D.M.n.55/2014 e ss.mm.ii.);

- che, sul tema della tutela legale dei dipendenti pubblici, si è ripetutamente soffermata in sede consultiva anche la Corte dei Conti (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 184/2012 PAR e deliberazione n. 245/2012/PAR; Sez. Controllo Lombardia deliberazione n. 56/2010/PAR;), che ritiene che essa possa configurarsi essenzialmente, non solo nella forma della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell'Ente al proprio dipendente sin dall'inizio del procedimento) ma anche quella successiva (rimborso ex post ad esito favorevole del procedimento) non essendo sufficiente, per l'esclusione di tale diritto, la circostanza che il Comune non abbia preventivamente formalizzato il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato. In particolare, secondo il parere della predetta Sezione, la problematica riguarda "piuttosto la misura del rimborso". A tal fine, la medesima Sezione, richiamando il parere reso dal Ministero dell'Interno n. 16.59/2003, ha ritenuto possibile il rimborso ex post, purché lo stesso avvenga secondo criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza. Per la verifica della congruità della parcella da rimborsare, la predetta Sezione, ha ritenuto che possa farsi anche riferimento al regolamento per la determinazione degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali (DM 55/2014);

Visto il sopracitato parere del Ministero dell'Interno (Parere Min. Int. del 30/5/2003-1216.59) che, da un lato, ha invitato il dipendente a comunicare sempre e comunque la chiamata in giudizio, così

da porre l'Ente nelle condizioni di operare ex ante le sue valutazioni, senza tuttavia imporre al dipendente medesimo il dovere di attendere le decisioni dell'Ente. Ciò al fine di non compromettere il proprio diritto di difesa del medesimo, in relazione ad eventuali preclusioni e decadenze processuali proprie del giudizio nel quale lo stesso è stato convenuto. Dall'altro, ha ritenuto che in caso di assenza di preventiva comunicazione e di successiva parcella eccessiva, l'Ente può ridurre il rimborso della spesa sostenuta, se risulta che avrebbe potuto spuntare prezzi più congrui, magari cercando di ottenere l'applicazione dei minimi tariffari;

Ritenuto, quindi, che la disposizione contenuta nell'art. 59 del CCNL 2019-2021 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Palermo n. 1309/2002; Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012; Corte dei Conti Sez. Controllo Veneto n. 184/2012 e n. 245/2012);

Appurato che - da quanto emerge dal provvedimento del Pubblico Ministero del 15.11.2023, depositato in Cancelleria il 28.11.2023, la richiesta di archiviazione è stata emessa poiché "il fatto non sussiste":

- che i fatti o gli atti che hanno costituito oggetto di procedimento giudiziario sono stati indubbiamente ed effettivamente posti in essere dal dipendente in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'Ufficio nonché in assenza di dolo o colpa grave;

- che vi è assenza di conflitto d'interesse tra il dipendente e l'amministrazione, tanto che l'ente, notiziato del procedimento penale in data 02.05.2023, non risulta abbia ravvisato né i presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, né per una possibile costituzione di parte civile nel giudizio penale in corso, né tanto meno di disporre provvedimenti di rotazione del personale dagli incarichi ricoperti;

- che, per quanto attiene il legale di fiducia indicato dai richiedenti il patrocinio, per le ragioni sopra indicate, si ritiene che questa Amministrazione possa anche in questa sede esprimere il gradimento dell'Avv. Salvatore Fabrizio Pontieri;

Ribadito che, come indicato espressamente dalla Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente ed ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

- 1) la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'ente, per cui l'ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;

- 2) il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale;

- 3) l'assenza di un conflitto di interessi. La disposizione è stata infatti interpretata nel senso che, a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico, viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure "ex post" (vedi sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n.108);

- 4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. La Corte, nella sentenza sez. II giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010, ha anche specificato che l'assoluzione deve avvenire con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato. In tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, il giudice contabile deve procedere "a una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale, ben potendo gli stessi fatti concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato e anche "a fronte di una pronuncia di proscioglimento, è onere dell'Ente Locale verificare l'effettiva portata della stessa dal punto di vista dell'accertamento di innocenza del dipendente coinvolto, e del venir meno del conflitto di interessi, fermo restando l'insuperabilità di tale pronuncia qualora all'esito di tale interpretazione dalla stessa emerga un'affermazione in positivo di innocenza" (ex pluris, parere n. 86/2012 Sezione Lombardia);

Richiamata la sentenza della Corte dei Conti n. 787/2012 - Sezione Giurisdizionale Puglia, secondo cui "va riconosciuta la possibilità all'amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento";

Atteso che "Il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente" (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999);

- le condizioni che legittimano l'amministrazione a procedere al rimborso delle spese legali ai dipendenti comunali, sono state ribadite ancor più recentemente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – con sentenza del 27 luglio 2023 n.22815 e dalla Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale di Appello della Sicilia con la sentenza 03 novembre 2023 n. 57;

Viste le prenotule spese dell'avvocato Salvatore Fabrizio Pontieri, per l'assistenza legale prestata al dipendente e ritenuto, anche in considerazione della complessità del procedimento, che il prezzo è congruo, tenuto conto che sono stati applicati i valori minimi tariffari e che l'ente non avrebbe speso al di sotto di quanto richiesto dalla professionista;

Ritenuto che, nel caso in esame, sussistano tutti i presupposti per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di cui trattasi, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 3060/2021, concluso con decreto di archiviazione del GIP su richiesta del Pubblico Ministero;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento delle entrate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di esprimere gradimento del legale Avv. Salvatore Fabrizio Pontieri ed ammettere al rimborso le spese legali sostenute dal dipendente di cui trattasi, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 3060/2021, concluso con decreto di archiviazione (ai sensi dell'art. 408 e seguenti del c.p.p.) su richiesta del Pubblico Ministero poiché "il fatto non sussiste";

2) di prendere atto della fattura dell'avvocato Pontieri per l'assistenza legale prestata al dipendente e della congruità del prezzo applicato, anche in considerazione della complessità del procedimento;

3) di dare atto che la spesa trova copertura nel capitolo 124 del bilancio 2024/2026, annualità 2024, che presenta la sufficiente disponibilità;

4) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo affinché provveda all'adozione dell'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione previa presentazione delle parcelle quietanziate;

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Francesco Spina

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Mauro Granieri

=====

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Francesco Spina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

A T T E S T A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.04.2024;
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con lettera Prot. n. 1619 in data 24.04.2024, (art.125, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 24.04.2024

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 24.04.2024

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.04.2024:

- ☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000);
- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 24.04.2024